

Novità relative alla non imponibilità IVA del “tax free shopping”

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2026

Scopri di più

I [commi 934 e 935 dell'art. 1, Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026) **modificano il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE.**

Ai sensi dell'[art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), lo **sgravio dell'IVA** a favore dei viaggiatori extracomunitari può essere riconosciuto dal dettagliante italiano in base a una **duplice modalità alternativa**, vale a dire:

- **in sede di cessione**, emettendo **fattura senza applicazione dell'imposta**, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita; salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione ai sensi [dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#) – laddove non sia presentata la **documentazione prevista a comprova dell'uscita dei beni dalla UE**; ovvero;
- **con rimborso successivo dell'imposta** all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio della UE nei termini indicati – previa **annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti** (di cui all'[art. 25, D.P.R. n. 633/1972](#)).

L'Agenzia delle Entrate, nella [risposta a interpello n. 93/E/2019](#), ha chiarito che il cedente, **se richiesto dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino telematico**, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, il citato [art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), **rimette al cedente la scelta** se far pagare il prezzo del bene al netto dell'IVA, ovvero se attendere la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta.

Spetta, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di “tax free” per ottenere un rimborso più veloce.

Per effetto dell'[art. 1, comma 935, Legge di bilancio 2026](#), nei commi 1 e 2 dell'[art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972](#), il **termine per la restituzione della fattura al cedente** da parte del

cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto – fino al 31 dicembre 2025 pari a 4 mesi – è **sostituito con il termine di 6 mesi dal momento di compimento dell'operazione**; allo stesso modo, in caso di rimborso dell'imposta, previsto quando il **cedente non si sia avvalso della facoltà di emettere la fattura senza imposta**, il termine per la restituzione al cedente dell'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale **non è più di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, ma di 6**.

In base all'[art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#), il dettagliante **può non applicare l'imposta a seguito della richiesta del viaggiatore extracomunitario**, a condizione che:

- sia **emessa fattura**;
- i beni siano trasportati al di fuori della UE **entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione**, che coincide con la data di emissione della fattura.

In particolare, il dettagliante deve:

- **emettere fattura** senza addebitare l'IVA;
- **riportare nella fattura**:
- la **dicitura “operazione non imponibile”** e l'eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
- gli **estremi del passaporto o di altro documento equipollente** che attestino il domicilio o la residenza al di fuori della UE; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall'acquirente dopo l'emissione della fattura, purché prima dell'ottenimento del visto doganale;
- **dal 1° gennaio 2026**, ottenere, **entro la fine del sesto mese successivo alla vendita**, l'esemplare della fattura vistato dalla **dogana di uscita**;
- **annotare la fattura nel registro delle fatture emesse** o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.

In alternativa alla procedura esposta, l'[art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede che il dettagliante **può chiedere al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'IVA**, a quest'ultimo **rimborsata una volta ricevuto dal dettagliante stesso l'esemplare della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita**.

In questa ipotesi:

- il **dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta**;
- il **viaggiatore**:
- trasporta i **beni fuori dalla UE entro tre mesi** dall'effettuazione della cessione; e
- **dal 1° gennaio 2026, entro il terzo mese successivo**, restituisce al dettagliante l'esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;
- il dettagliante:
- **rimborsa l'imposta al viaggiatore** tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc.;

- **può recuperare l'imposta restituita attraverso la variazione in diminuzione** di cui all'[art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), da annotare nel registro degli acquisti.

In base al nuovo [comma 2-bis dell'art. 4-bis, D.L. n. 193/2016](#), introdotto dall'[art. 1, comma 934, Legge di bilancio 2026](#), al direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene attribuito il potere di emanare, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, **entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio**, un provvedimento con cui si stabiliscono le **modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA contestualmente all'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario**.

La disposizione prevede anche che tali modalità implicino un **processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche emesse dal cedente e intestate al medesimo cessionario** e, inoltre, il procedimento deve rispettare le norme sulla **protezione dei dati personali**.

Per le cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari, dal 1° settembre 2018 è **obbligatoria l'emissione della fattura in formato elettronico**, introdotta dall'[art. 4-bis, D.L. n. 193/2016](#).

A tal fine, è stato creato il **sistema OTELLO** (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0, mediante il quale:

- il cedente trasmette al sistema il **messaggio contenente i dati della fattura per il "tax free shopping" al momento dell'emissione** e mette a disposizione del cessionario il **documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta** che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata ai sensi dell'[art. 26, D.P.R. n. 633/1972](#), è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso *ex post* dell'IVA, dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il "visto uscire" apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il **"visto digitale" rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO** e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Il formato elettronico è **obbligatorio anche per le note di variazione** delle fatture relative alle operazioni in esame, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta, sia qualora si riferiscano alla sola imposta ([risoluzione n. 58/E/2019](#)).

In assenza dell'apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

- **senza applicazione dell'IVA**, deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell'[art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#);
- **con applicazione dell'IVA**, matura il diritto al recupero dell'imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all'[art.](#)

[25, D.P.R. n. 633/1972.](#)

Dopodiché, in relazione alla prassi, seguita dagli intermediari “tax free”, di inviare al cedente un documento cartaceo con **valore di nota di variazione riepilogativa**, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale, occorre puntualizzare che **ogni singola operazione**, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, risulta **univocamente identificata da OTELLO mediante la notifica del “codice richiesta”** che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.

Tali indicazioni **valgono soltanto per le note di variazione in aumento**, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ex **[art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.](#)**

Di contro, per le cessioni che danno diritto al **rimborso dell’imposta addebitata in sede di fatturazione**, il successivo **[comma 2 dello stesso art. 38-quater](#)** dispone che il cedente ha **diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, senza obbligo di emissione di un autonomo documento** che, del resto, non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale privo, in quanto tale, del diritto alla detrazione (**[risoluzione n. 65/E/2019](#)**).

La **prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l’operazione originaria**, potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free” ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione e alla **conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti**.